

Ora, esaminando i titoli di fondazione dei diversi istituti troviamo dell'amministrazione di essi incaricati individui, de le famiglie designate o corpi morali ed uffici laici, ecclesiastici o misti, e qui appunto credo debbasi fare la distinzione.

Quanto nelle tavole di fondazione si trova incaricato dell'amministrazione un privato od una famiglia, sembra a me ragionevolissimo che si rispetti la volontà del fondatore, e che il privato o la famiglia chiamati a questa amministrazione continuino ad esercitarla; ma quando però quest'amministrazione nel titolo di fondazione sia attribuita ad un corpo morale qualsiasi, ecclesiastico, laicale o misto, ripeto, allora il potere legislativo, il quale determina le facoltà di tutti i corpi morali, debba entrare a determinare che l'amministrazione ne debba essere data alla congregazione di carità; quindi conchiudo perchè la Camera adotti l'emendamento che ho l'onore di presentare sul banco presidenziale.

LAZZARO. Io aveva proposto un emendamento al secondo alinea dell'articolo 4 prima di leggere l'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi; ora, vedendo che questo emendamento esprime il concetto che si contiene nel mio, io mi unisco al medesimo, facendo però solamente osservare, in aggiunta a ciò che egli ha testè esposto alla Camera, che dal complesso della relazione della Commissione emergono due principii, il principio del discentramento e la limitazione dell'ingerenza governativa a beneficio della indipendenza comunale e provinciale.

Non mi sembra però che quest'articolo in tutte le sue parti sia l'incarnazione dei principii esposti nella relazione, e perciò vorrei che fosse modificato in modo da esserne la espressione.

Venendo dunque alla quistione, nell'articolo 4 si prevede il caso in cui venga a mancare l'amministrazione, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali: si dice che vi sarà provveduto con decreto reale, sentita la deputazione provinciale.

Ora io veggio qui l'ingerenza governativa in cose nelle quali il Governo non potrebbe portare nè di diritto, nè di fatto la sua influenza.

Secondo me, il Governo non è altro che un depositario delle leggi; egli deve vegliare solamente all'esecuzione delle medesime; ma per tutt'altro bisogna lasciare la libertà alle provincie ed ai comuni quanto più è possibile.

Da questa eccessiva ingerenza del Governo negli affari locali nascono non pochi inconvenienti. Così, ad esempio, la più parte degli sconci che si avverano negli stabilimenti, specialmente delle provincie meridionali, dipendono dai decreti di fondazione, quando essi furono emanazione governativa. E citerò il grande Albergo dei Poveri di Napoli. I vizi principali che si deplorano in quell'ospizio, che è, come si dice, un ricovero di mendicizia, ma che presenta uno spettacolo poco edificante a chi va a visitarlo, i vizi principali, dico, sono

tutti nel decreto del 1843, che può dirsi esserne la legge organica di fondamento.

Vedendo io dunque che l'ingerenza governativa nelle opere di beneficenza non può tornare più proficua di quella dei comuni, perchè il Governo essendo lontano non può mai provvedere in tutte le emergenze locali, come i comuni e le provincie, e vedendo che l'arbitrio governativo si allontana coll'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi, io volontieri mi unisco a lui per vieppiù semplificare e rendere breve la discussione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Robecchi per isvolgere la sua proposta.

ROBECCHI GIUSEPPE. Dirò pochissime parole.

Come diceva l'onorevole Lazzaro, il mio emendamento è dettato dal sentimento di escludere l'ingerenza governativa. Io penso che quanto meno il Governo s'ingerisce nelle cose di beneficenza, tanto meglio fa; tanto più larga sarà la parte che prenderanno i privati nei lasciti e nelle donazioni pie, quanto meno il Governo mostrerà l'opera sua, quanto più rimarrà in disparte.

D'altronde questo principio è già sancito in questa legge, e mi fa meraviglia il vedere come la Commissione non l'abbia adottato in quest'articolo. È un principio sancito in questa legge che la tutela delle opere pie è data alla deputazione provinciale e non al Governo. Di più: una modificazione fu introdotta dalla Commissione in questa legge relativamente ai tesoriери, modificazione che io grandemente approvo. I tesoriери prima erano obbligati a presentare i loro conti al Governo, mentre l'amministrazione delle opere pie era obbligata di render conto del suo operato alla deputazione provinciale. Ora qui vi era un dualismo, un'evidente contraddizione. La Commissione ha migliorato da questo lato la legge, poichè ha soppresso questa resa di conto che facevano i tesoriери al Governo, ed ha fatto sì che l'amministrazione delle opere pie dipenda e sia unicamente sotto alla tutela della deputazione provinciale. Quindi il principio elettivo è stato ristabilito dalla Commissione, e pregherei la stessa Commissione ad essere coerente anche in questa parte, ed a far sì che, quando l'amministrazione attuale delle opere pie venga a cessare, si sostituisca l'elemento elettivo.

Io non adotto già il principio svolto dall'onorevole Brunet, che si debbano sopprimere tutte le attuali amministrazioni, per essere surrogate da amministrazioni fondate sulla nomina del Consiglio comunale; io rispetto le fondazioni quali sussistono quando sono vitali; quando poi venga a mancare l'amministrazione attuale, allora io credo che sia bene di sostituirvi di mano in mano il principio elettivo e far sì che l'opera pia venga ad essere amministrata dalla congregazione di carità, la quale non è che una emanazione del Consiglio comunale.

Per queste ragioni io prego la Camera a voler appoggiare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Brunet ha la parola.

BRUNET. Non aggiungo altra osservazione, e rinuncio alla parola.

Voci. Ai voti! ai voti!